

Causa C-279/95 P

Langnese-Iglo GmbH contro Commissione delle Comunità europee

«Concorrenza — Art. 85 del Trattato CE — Contratti di acquisto in esclusiva di gelati — Lettera amministrativa di archiviazione — Divieto di conclusione in futuro di contratti in esclusiva»

Conclusioni dell'avvocato generale Ruiz-Jarabo Colomer, presentate il 13 novembre 1997	I - 5611
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 1° ottobre 1998	I - 5627

Massime della sentenza

- Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado — Motivi — Erronea valutazione dei fatti — Irricevibilità — Controllo da parte della Corte della valutazione degli elementi di prova — Esclusione salvo caso di snaturamento*
(Trattato CE, art. 168 A; Statuto CE della Corte di giustizia, art. 51, primo comma)
- Concorrenza — Intese — Decisione di archiviazione della Commissione — Natura giuridica — Apertura successiva di un procedimento d'infrazione — Presa in considerazione di un elemento di fatto precedente alla decisione di archiviazione — Presupposti*
(Regolamento del Consiglio n. 17)

3. *Concorrenza — Procedimento amministrativo — Cessazione delle infrazioni — Potere della Commissione — Emissione nei confronti di un'impresa del divieto di concludere, in futuro, accordi di esclusiva — Esclusione*
 (Trattato CE, art. 85; regolamento del Consiglio n. 17, art. 3)

1. Ai sensi dell'art. 168 A del Trattato CE e dell'art. 51, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia, il ricorso contro una sentenza del Tribunale di primo grado può fondarsi solo su motivi relativi alla violazione di norme di diritto, ad esclusione di qualsiasi valutazione dei fatti.

Per quanto riguarda in particolare la produzione delle prove, spetta al Tribunale stimare insindacabilmente il valore da attribuire agli elementi di prova ad esso presentati, salvo l'ipotesi di snaturamento di detti elementi.

2. Con riguardo alla natura giuridica di una lettera amministrativa di archiviazione, l'invio di tale lettera, nella quale la Commissione ha provveduto a riservarsi il diritto di riaprire il procedimento in caso di sostanziale modificazione di taluni ele-

menti di fatto o di diritto assunti a base delle proprie valutazioni, non può avere come conseguenza che la Commissione, al momento della effettiva riapertura del procedimento, non è più autorizzata a prendere in considerazione un elemento di fatto allorché questo esisteva già prima dell'invio della lettera amministrativa, ma era stato portato a sua conoscenza solo più tardi, e precisamente nell'ambito di una denuncia presentata in un momento successivo.

3. Poiché l'applicazione dell'art. 3 del regolamento n. 17 deve avvenire in funzione della natura dell'infrazione accertata, se la Commissione può obbligare, mediante decisione, le imprese e le associazioni di imprese a porre fine alla violazione dell'art. 85 del Trattato in un accordo di acquisto in esclusiva, essa non può imporre il divieto di concludere in futuro accordi di questo tipo.